



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424/700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009

comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it

www.comune.lusianaconco.vi.it

C.F.-P.I. 04203480241



COPIA

N° 82 del 22-07-2020 Reg. delib.	Ufficio competente PATRIMONIO SILVOPASTORALE
--	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALL'AZIENDA AGRICOLA LISA POZZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------------	--

Oggi **ventidue** del mese di **luglio** dell'anno **duemilavent** si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Corradin Antonella	Sindaco	P
Vidale Chetti	Assessore	P
Passuello Sabrina	Assessore	A
Villanova Ronny	Assessore	P
Girardi Stefano	Assessore	P

4	1
----------	----------

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dott. Zanon Giuseppe.

Corradin Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALL'AZIENDA AGRICOLA LISA POZZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Azienda Agricola Lisa Pozza con sede a Lusiana Conco (VI) in Via Xausa n. 24, patrocinata dall'Avv. Mirko Nicolin con studio a Vicenza, ha notificato in data 3 luglio 2020, ns. prot. n. 6488 un ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Veneto per l'annullamento degli atti amministrativi relativi alla procedura di risoluzione del contratto-concessione della Malga Pastorile Galmarara, nello specifico:

- Determinazione n. 149 del 27.04.2020;
- Diffida ad adempiere prot. n. 3144 del 25.03.2020;
- Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3906 del 23.04.2020;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22.04.2020;
- Ogni altro provvedimento, atto e documento presupposto e successivo, inclusa la determinazione n. 164 del 06.05.2020;

Ritenuto che è opportuno costituirsi per resistere al ricorso di cui trattasi, a sostegno della legittimità degli atti amministrativi adottati dal Comune ritenendo di avere legittimamente operato sia sotto il profilo dell'iter procedimentale sia sotto il profilo sostanziale, atteso il mancato pagamento del canone della malga da parte della ditta Lisa Pozza e l'incapacità di ricostituire la polizza fidejussoria precedentemente escussa dal Comune;

Rilevata l'urgenza di affidare l'incarico di difesa ad un legale di fiducia in considerazione della richiesta di sospensione e della conseguente fissazione a breve della prima udienza;

Dato atto che:

- l'affidamento dell'incarico legale, ai sensi dell'art. 17, comma 1°, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è escluso dall'applicazione delle disposizioni per la scelta del contraente previste dallo stesso D. Lgs. n. 50/2016;
- in ossequio all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 *"L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica"*;

Richiamati:

- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 2730 del 11.05.2012 secondo la quale l'affidamento dei servizi legali è configurabile allorché l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, mentre l'attività di assistenza e consulenza giuridica, legata ad una necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma si configura come contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica;
- il parere del Consiglio di Stato 06.10.2017 n. 2109, sul tema dell'esclusione dell'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti ai servizi legali, considerata la rilevante componente fiduciaria delle scelte;
- il Parere formulato il 15.12.2017 dal Consiglio Nazionale Forense, per il quale si conclude che: *"...i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo intuitus personae e su base fiduciaria..."*;
- le linee guida dell'ANAC n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità in data 24.10.2018, in materia di affidamento dei servizi legali, quale atto di regolazione prodotto ai sensi dell'art. 231, comma 2, del Codice che in materia di consulenza legale precontenziosa chiariscono, al

punto 1.1.2.2 quanto segue: *“la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, l’Amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti”*;

Visto il recente parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 del 03.08.2018 a mente del quale: *“l’incarico singolo ad un professionista individuato allo scopo di difesa in giudizio è inquadrabile tra i servizi legali disciplinati dal combinato disposto degli artt. 4 e 17 comma 1 lett. d), del D. Lgs. 50/2016; in quanto “contratti esclusi” devono pur sempre esser affidati nel rispetto dei principi previsti dal citato art. 4; ...la tipologia contrattuale di cui all’art. 17 rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all’art. 222 cod. civ. in quanto prestazione personale, puntuale, con incarico non continuativo o periodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (difesa e rappresentanza in una singola causa)”*;

Ritenuto sussistere la necessità di difendere i propri interessi, procedendo con la massima urgenza a resistere al ricorso notificato ed a conferire apposito mandato per l’assistenza e difesa legale secondo i principi finora enucleati;

Acquisito in via d’urgenza, in ragione della richiesta di sospensiva cautelare contenuta nel ricorso, il preventivo di spesa per l’assistenza legale e rappresentanza in fase di contenzioso dallo Studio Legale Pesavento con sede a Vicenza in Contrà Porti n. 38 per complessivi € 5.597,41 (Iva e contributi inclusi);

Riscontrata la necessità di deliberare la resistenza in giudizio onde provvedere alla costituzione entro i termini fissati;

Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, attestanti la legittimità dell’atto, la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di approvazione del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune di Lusiana Conco nella controversia promossa dall’Azienda Agricola Lisa Pozza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto di cui al ricorso notificato il 3 luglio 2020 ns. prot. 6488;
2. di incaricare, per i motivi in premessa esposti, l’avv. Massimo Pesavento (PSVMSM61A23L840Y) del Foro di Vicenza con Studio in Contrà Porti n. 38 - Vicenza (P.I. 02177800246), per la difesa del Comune di Lusiana Conco nel ricorso presentato avanti il T.A.R. Veneto dall’Azienda Agricola Lisa Pozza con sede a Lusiana Conco (VI) in Via Xausa n. 24, patrocinata dall’Avv. Mirko Nicolin con studio a Vicenza, notificato in data 3 luglio 2020 ns. prot. n. 6488 per l’annullamento degli atti amministrativi relativi alla procedura di risoluzione del contratto-concessione della Malga Pastorile Galmarara;
3. di incaricare il Sindaco a sottoscrivere il mandato a favore dell’avv. Massimo Pesavento;

4. di dare atto che l'incarico di cui trattasi trova adeguata copertura finanziaria alla competenza del cap. 1058 del bilancio di previsione 2020-2022;
5. di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa - Ufficio Patrimonio di porre in essere quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7. di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di costituirsi in giudizio;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALL'AZIENDA AGRICOLA LISA POZZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to Corradin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
F.to Zanon Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALL'AZIENDA AGRICOLA LISA POZZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALL'AZIENDA
AGRICOLA LISA POZZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-20

Il Responsabile del servizio
F.to Girardi Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 82 del 22-07-2020

**Oggetto: RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALL'AZIENDA
AGRICOLA LISA POZZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 557.

Lusiana Conco, li 29-07-2020

L' INCARICATO
Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 82 del 22-07-2020

**Oggetto: RICORSO AL T.A.R. VENETO PROPOSTO DALL'AZIENDA
AGRICOLA LISA POZZA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lusiana Conco, lì 09-08-2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Bertacco Francesco**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa